Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 209

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 31 luglio 1981 — SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Calabria

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO (SPECIALITÀ MEDICINALI) ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 209 DEL 31 LUGLIO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco ufficiale delle specialità medicinali nazionali ed estere di nuova registrazione o di registrazioni precedenti, variate nei loro elementi, registrate durante il semestre 1° luglio 1980-31 dicembre 1980.

Elenco n. 198 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 22 aprile 1981, n. 6390/R.

Elenco n. 199 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 22 aprile 1981, n. 6248/R.

(3334 - 3736 e 3737)

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 21 luglio 1981.

Qualifica di strada provinciale con diritto di precedenza per la strada provinciale n. 97 « Ammonite - Canala ».

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1959, n. 393;

Vista la delibera della giunta provinciale di Ravenna n. 13187/610 del 19 luglio 1978, tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » della strada provinciale n. 97 « Ammonite-Canala » di km 12,070;

Vista la relazione tecnica dell'ufficio regionale circolazione e traffico del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna 26 maggio 1981;

Vista la relazione tecnica dell'ispettorato circolazione e traffico, con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 97 «Ammonite-Canala» di km 12,070, con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali ed altre strade provinciali che conservino il diritto di precedenza, il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza », oppure in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « arresto all'incrocio » integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione stop. Detti segnali devono essere preceduti a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente la indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale e la parola « stop » ove il segnale installato alla intersezione, sia un arresto all'incrocio (vedi circolare IGCT n. 7000 dell'11 luglio 1960);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza », giusta quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati da un pannello di identificazione di cui alla fig. 102 del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo la strada a precedenza comprendente strisce discontinue di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare IGCT n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni intersezione, lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza », di cui all'art. 39 del regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(4543)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 20 luglio 1981.

Determinazione dell'importo dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1981 e indicazione delle regioni che ne beneficiano.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 21 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 331 del 3 dicembre 1980, che, tenendo conto della relativa regolamentazione (CEE) vigente alla predetta data, reca norme riguardanti la concessione nel territorio della Repubblica dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1981;

Visto il regolamento (CEE) del Consiglio n. 1954/81 del 13 luglio 1981 che indica le regioni della Comunità che possono beneficiare dell'aiuto predetto, determinandolo in ECU 85,18 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto;

Visto il regolamento (CEE) n. 850/81 del Consiglio del 1° aprile 1981, che fissa, fra l'altro, il tasso di conversione dell'ECU in lire italiane da applicare nel settore agricolo;

Visto il regolamento (CEE) della commissione n. 2835/77 del 19 dicembre 1977 che stabilisce modalità applicative che gli Stati membri debbono tener presente ai fini della concessione dell'aiuto per il grano duro, in particolare il paragrafo 2 dell'art. 6;

Atteso che per dare completa esecuzione nel territorio della Repubblica alle norme comunitarie concernenti l'aiuto al grano duro di produzione 1981, occorre emanare ulteriori disposizioni nazionali che, avuto riguardo a quelle comunitarie sopra citate, modificano e completano la normativa applicativa contenuta nel citato decreto 21 novembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1954/81 del 13 luglio 1981 beneficierà dell'aiuto comunitario per il grano duro di produzione 1981, quello seminato nelle superfici ricadenti nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria, nonché nelle superfici situate nei territori di tutte le altre regioni della Repubblica comprese nell'elenco delle zone di montagna e delle zone svantaggiate di cui alle direttive (CEE) numeri 75/268 e 75/273 del Consiglio del 28 aprile 1975.

Art. 2.

In ottemperanza al disposto dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2835/77 della commissione del 19 dicembre 1977 il pagamento dell'aiuto agli aventi diritto deve essere effettuato entro il 30 aprile 1982.

Art. 3.

Ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1954/81 del 13 luglio 1981 l'importo dell'aiuto da corrispondere nei territori della Repubblica di cui all'art. 1 del presente decreto per il grano duro di produzione 1981 risulta fissato in L. 104,516 per ogni ettaro di superficie in cui è stata effettuata la semina e conseguito il raccolto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1981

Il Ministro: BARTOLOMEI

(4670)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 27 giugno 1981.

Revisione ed integrazione dei canoni dovuti dall'utenza del servizio di trasmissione dati a titolo d'uso e manutenzione degli equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) e di altri dispositivi ausiliari.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare gli articoli 263 e 272;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva in Italia con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Viste le raccomandazioni del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) indicanti le specifiche tecniche degli equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) e degli altri dispositivi ausiliari ed accessori;

Vista la convenzione aggiuntiva tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società SIP, stipulata in data 27 febbraio 1968 ed approvata con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 427, con la quale è stato convenuto che al servizio di trasmissione dati, tramite rete telefonica a commutazione e a mezzo collegamenti diretti non interconnessi a reti specializzate per trasmissione dati, provveda, per conto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, la predetta società;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4 della citata convenzione aggiuntiva, gli equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) vengono di norma forniti all'utente dalla società, la quale provvede altresì alla loro manutenzione dietro corresponsione dei canoni di noleggio e di manutenzione stabiliti dall'Amministrazione;

Vista la convenzione in data 10 aprile 1980 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP che fissa le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio di trasmissione dati, approvata con decreto ministeriale 7 agosto 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 dell'11 novembre 1980;

Riconosciuta l'esigenza di adeguare ed integrare, nella forma prevista dagli articoli 263 e 272 del codice p.t., i canoni fissati nella tabella annessa alla citata convenzione del 10 aprile 1980 a titolo d'uso e di manutenzione delle apparecchiature di conversione dei segnali (modem) e dei dispositivi ausiliari ed accessori necessari per lo svolgimento del servizio di trasmissione dati;

Considerato che i predetti canoni vanno applicati anche nei confronti degli utenti che accedono a reti specializzate per trasmissione dati a mezzo di collegamenti diretti ad uso esclusivo per ogni apparecchiatura utilizzata nei centri di commutazione gestiti dall'esercente delle reti stesse;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Gli utenti, che per il servizio di trasmissione dati utilizzano presso le rispettive sedi operative apparecchiature di conversione dei segnali (modem) ed altri dispositivi ausiliari ed accessori al servizio medesimo forniti dall'esercente, sono tenuti a corrispondere per ciascuna apparecchiatura e dispositivo i seguenti canoni annui d'uso e manutenzione:

I) *Equipaggiamento di conversione dei segnali (modem)*:

per velocità di trasmissione sino a 200 baud	L.	250.000
per velocità di trasmissione sino a 300 baud	»	274.000
per velocità di trasmissione 600/1200 bit/sec.	»	393.000
per velocità di trasmissione 1200/2400 bit/sec.	»	887.000

per velocità di trasmissione 1200 bit/sec. f.d. . . . . L. 1.104.000

per velocità di trasmissione 4800 bit/sec.:

con equalizzazione manuale . . . » 2.530.000

con equalizzazione automatica . . . » 2.465.000

per velocità di trasmissione 9600 bit/sec. » 4.770.000

I suddetti modem possono essere forniti, a richiesta dell'utente, dei dispositivi accessori appresso indicati, per i quali devono essere corrisposti i seguenti canoni annui aggiuntivi:

dispositivo di connessione e disconnessione automatica e/o indicatore di chiamata . . . . L. 245.000

canale supervisore a bassa velocità (75 baud) ad uso esclusivo del controllo della trasmissione dati, per modem 600/1200 bit/s . . . . » 78.000

per canale supervisore a bassa velocità (75 baud) ad uso esclusivo del controllo della trasmissione dati, per modem 1200/2400 bit/s . . . . » 242.000

per canale supervisore a bassa velocità (75 baud) ad uso esclusivo del controllo della trasmissione dati, per modem 9600 bit/s . . . . » 516.000

per dispositivo di sincronizzazione per modem 600/1200 bit/s . . . . » 65.000

per dispositivo atto a realizzare canali a 1200 baud, a 2400 bit/s e/o a 4800 bit/s per modem 4800 e 9600 bit/s . . . . . » 714.000

per dispositivo di chiamata automatica » 2.445.000

II) *Equipaggiamento di conversione dei segnali (modem) in banda base*:

per velocità di trasmissione fino a 19.200 bit/s . . . . L. 356.000

per velocità di trasmissione fino a 72 Kbit/s . . . . » 957.000

III) *Equipaggiamento di conversione dei segnali (modem) per collegamenti in gruppo primario*:

per velocità di trasmissione fino a 72 Kbit/s . . . . L. 6.665.000

per velocità di trasmissione fino a 144 Kbit/s . . . . » 19.700.000

IV) *Equipaggiamento di amplificazione e di equalizzazione*:

per ciascuna terminazione del collegamento (circuiti di qualità speciale) . . . L. 296.000

per ciascuna terminazione di gruppo (circuiti a larga banda) . . . . » 672.000

V) *Equipaggiamento derivatore - disaccoppiatore per collegamenti con derivazioni (collegamenti multipoint)*:

per derivazione comunque realizzata con dispositivo di tipo attivo . . . . . L. 199.000

per derivazione a due fili realizzata con dispositivo di tipo passivo . . . . . » 31.000

per derivazione a quattro fili realizzata con dispositivo di tipo passivo . . . » 57.000

VI) *Equipaggiamento per la terminazione, sezionamento e loop di linea L. 61.000.*

Art. 2.

Per la connessione alla rete pubblica di apparecchiature telegrafiche terminali per dati o di equipaggiamenti di conversione dei segnali (modem) di proprietà degli utenti e per la discriminazione degli eventuali disservizi in fase di esercizio, è dovuto all'esercente un canone annuo di sorveglianza tecnica nella misura di seguito specificata:

per ciascuna apparecchiatura telegrafica terminale per dati o modem . . . . L. 10.000

per ciascun modem integrato nel terminale dati . . . . » 80.000

Art. 3.

Gli stessi canoni d'uso e manutenzione, di cui al precedente art. 1, vengono applicati nei confronti degli utenti che sono ammessi ad accedere a reti specializzate per trasmissione dati a mezzo di collegamenti diretti ad uso esclusivo, per ogni apparecchiatura di conversione dei segnali (modem), all'uopo installata dall'esercente delle reti medesime nei centri di commutazione alle terminazioni dei predetti collegamenti diretti.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 giugno 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1981
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 228

(4651)

DECRETO 22 luglio 1981.

Revisione delle tariffe postali per l'estero.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione postale universale, stipulata a Rio de Janeiro il 26 ottobre 1979 e relativo protocollo finale, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 febbraio 1981, n. 358;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 351 del 24 dicembre 1980;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe postali per l'estero, nonché i limiti di peso, di dimensione e di valore e le indennità di smarrimento, sono stabiliti nelle misure indicate nella annessa tabella 1, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 gli invii normalizzati indirizzati all'estero devono presentare tutti i requisiti stabiliti nell'annessa tabella 2, firmata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 20 novembre 1980, citato nelle premesse.

Roma, addì 22 luglio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1981
Registro n. 25 *Poste, foglio n.* 229

TABELLA 1

TARIFFE POSTALI

1. — CORRISPONDENZE

1.1. Lettere: (1)

fino a 20 gr: invii normalizzati (2) (3)	L. 400
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 700
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 900
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 1.900
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 3.600
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	» 6.000
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	» 9.500

1.2. Aerogrammi . . . . » 400

1.3. Cartoline postali (1) . . . . » 250

(1) Nei rapporti con la Francia e il Principato di Monaco:
lettere fino a 100 gr tariffa in vigore per l'interno;
per le lettere di peso superiore a 100 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali tariffe in vigore per l'interno.
Nei rapporti con il Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi e la Danimarca:
lettere fino a 20 gr tariffe in vigore per l'interno;
per le lettere di peso superiore a 20 gr si applica la tariffa internazionale;
cartoline postali tariffe in vigore per l'interno.
(2) Vedasi art. 2 del presente decreto.
(3) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

1.4. Stampe - Cartoline illustrate e biglietti di visita, con non più di cinque parole di convenevoli - Partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili, a stampa:

fino a 20 gr: invii normalizzati (1) (2)	L. 150
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 200
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 300
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 600
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 1.000
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	» 1.700
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	» 2.400
per ogni 1.000 gr o frazione in più	» 1.200

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario ed alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 gr o frazione in più . . . . L. 1.200

Stampe a tariffa ridotta:

per i giornali e scritti periodici, da chiunque spediti, pubblicati in Italia e rispondenti alle condizioni richieste dal regolamento interno per usufruire della tariffa ridotta con esclusione, qualunque sia la regolarità della loro pubblicazione, delle stampe commerciali come cataloghi, listini di prezzi, pagine pubblicitarie aggiunte ai giornali ed agli scritti periodici;

per i libri, opuscoli, carte da musica e carte geografiche, purché non contengano alcuna pubblicità all'infuori di quella che figura sulla copertina o sulle pagine di custodia:

fino a 20 gr	L. 75
da oltre 20 gr fino a 50 gr	» 100
da oltre 50 gr fino a 100 gr	» 150
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 300
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 500
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	» 850
da oltre 1.000 gr fino a 2.000 gr	» 1.200
per ogni 1.000 gr o frazione in più	» 600

Stampe spedite in sacchi speciali, dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione:

per ogni 1.000 gr o frazione in più . . . . L. 600

Tassa fissa per la restituzione di stampe non potute recapitare per qualunque ragione (stessi limiti previsti nel servizio interno):

per ciascun oggetto: tariffa in vigore per l'interno.

1.5. Pacchetti postali:

fino a 100 gr	L. 450
da oltre 100 gr fino a 250 gr	» 800
da oltre 250 gr fino a 500 gr	» 1.600
da oltre 500 gr fino a 1.000 gr	» 2.500

1.6. Tassa fissa di trattamento degli invii ordinari non o insufficientemente affrancati . . . . L. 300

2. — PACCHI

2.1. Bollettino di spedizione . . . . L. 200

2.2. Tassa sul peso (quota parte territoriale di partenza e di arrivo):

fino a 1 kg	DTS 2,61 (pari a fr. oro 8,00)
da oltre 1 kg fino a 3 kg	DTS 3,18 (pari a fr. oro 9,75)
da oltre 3 kg fino a 5 kg	DTS 3,76 (pari a fr. oro 11,50)
da oltre 5 kg fino a 10 kg	DTS 4,61 (pari a fr. oro 14,10)
da oltre 10 kg fino a 15 kg	DTS 5,47 (pari a fr. oro 16,75)
da oltre 15 kg fino a 20 kg	DTS 6,04 (pari a fr. oro 18,50)

2.3. Quota-parte di transito:

a) territoriale: tassa stabilita in relazione alla distanza ed al peso;

b) marittima: tassa stabilita in relazione alle miglia marine ed al peso;

c) aerea: tassa stabilita in relazione alla distanza aeropostale ed alle quote-parti di rete aerea di ogni singolo Paese di destinazione.

(1) Vedasi art. 2 del presente decreto.
(2) Per quelli non normalizzati si applica la tariffa del secondo scaglione di peso.

3. — Servizi accessori e servizi vari

3.1. Tassa di raccomandazione, oltre la francatura ordinaria:
per le corrispondenze chiuse e aperte . . . . . L. 900
per ogni sacco speciale di stampe . . . . » 4.500

3.2. Tassa di consegna in mani proprie di oggetti raccomandati . . . . L. 150

3.3. Soprattasse di trasporto aereo per le corrispondenze:

L.C. - Lettere, cartoline postali, vaglia postali, vaglia di rimborso relativi ad invii con assegno, lettere assicurate, avvisi di accreditamento dei postagiro, avvisi di ricevimento e di pagamento;

A.O. - Tutti gli altri oggetti non rientranti nella categoria L.C.

Destinazione	L.C. per ogni 5 gr Lire	A.O. per ogni 50 gr Lire
Europa (*)	—	80
Bacino Mediterraneo	50	80
Africa . . .	120	250
Americhe . . .	150	300
Asia . .	120	300
Occania . . .	250	500

(*) Per lo Stato della Città del Vaticano e per la Repubblica di San Marino vigono le tariffe interne.

3.4. Tassa di espresso, oltre la francatura ordinaria:
per ogni oggetto di corrispondenza e per ogni pacco L. 900
per ogni sacco speciale di stampe . . . » 4.500

3.5. Tassa di assicurazione:
a) sulle corrispondenze, oltre le tasse di francatura ordinaria e di raccomandazione:
per ogni 65 DTS (pari a fr. oro 200) di valore dichiarato o frazione . . . . . L. 350
b) sui pacchi, oltre la tassa di francatura:
tassa fissa per ogni pacco . . . » 3.500
tassa proporzionale per ogni 65 DTS (pari a fr. oro 200) di valore dichiarato o frazione . . . . . » 350

3.6. Tassa di assegno: all'atto dell'impostazione dell'invio contrassegno, per la liquidazione dell'importo dell'assegno mediante vaglia di rimborso (allo scoperto o in lista):
fino a L. 5.000 . . . . . L. 1.200
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . » 1.600
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . » 2.000
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . » 2.700
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . » 3.300
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 . » 3.700
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 . » 4.200
oltre L. 400.000 . . . . » 4.500
Se il mittente chiede che il vaglia di rimborso gli sia trasmesso per via aerea: oltre la tassa di assegno, soprattassa prevista per la categoria L.C. secondo il Paese di destinazione.

3.7. Tassa di avviso di ricevimento, di pagamento o di iscrizione sul conto corrente . L. 400

3.8. Tassa di presentazione in dogana all'importazione:
per ogni invio di corrispondenza . L. 1.000
per ogni sacco speciale di stampe di peso superiore a kg 2 (se trattasi di libri kg 5) . » 2.000
per ogni pacco . . . . . » 2.000
Per gli invii della posta-lettere e per i pacchi provenienti dai Paesi membri della Comunità economica europea, la tassa viene riscossa soltanto nel caso in cui gli oggetti siano gravati di diritti di confine (dazi doganali, diritti di monopolio, imposte di fabbricazione, sovraimposte di confine od ogni altra eventuale imposta o sovraimposta di consumo a favore dello Stato) e dell'I.V.A.

3.9. Tassa per le formalità doganali di esportazione:
per ogni pacco . . . . L. 360

3.10 Tassa per la presentazione in dogana delle bollette doganali A-47 T/EX, dei Carnets E.C.S. e A.T.A. e dei pacchi contenenti oggetti d'arte e di antichità L. 350

3.11. Tassa di piombo doganale:
per ogni pacco contenente oggetti d'arte e di antichità . . . . L. 200

3.12. Tassa di giacenza e di custodia, per ogni pacco, con un massimo di 6,53 DTS (pari a fr. oro 20):
dopo tre giorni non festivi, per ogni giorno tariffe in vigore per l'interno.

3.13. Tassa per avviso di mancata consegna:
per ogni pacco . . . . L. 300

3.14. Tassa di imbarco:
per ogni pacco . . . . L. 300

3.15. Tassa di reclamo:
per ogni pacco . . . . L. 400

3.16. Tassa relativa alla domanda per ritiro di corrispondenza, pacco o vaglia, per modificazione di indirizzo, per annullamento o modificazione dell'importo dell'assegno, del vaglia, per conoscere l'esito di titoli postali, per la richiesta in visione di titoli pagati . . . . L. 1.200

3.17. Buoni risposta internazionali . . . . L. 600

4. — Servizi di bancoposta

4.1. Vaglia internazionali ordinari, allo scoperto o in lista:
tassa di emissione:
fino a L. 5.000 . . . . L. 800
da oltre L. 5.000 fino a L. 10.000 . . . . . . » 1.200
da oltre L. 10.000 fino a L. 50.000 . . . . . . » 1.500
da oltre L. 50.000 fino a L. 100.000 . . . . . . » 2.000
da oltre L. 100.000 fino a L. 200.000 . . . . . . » 2.500
da oltre L. 200.000 fino a L. 300.000 . . . . . . » 3.100
da oltre L. 300.000 fino a L. 400.000 . . . . . . » 3.600
oltre L. 400.000 . . . . » 4.000

4.2. Attestazione di emissione o di pagamento dei vaglia per ogni attestazione . . . . L. 400

4.3. Vaglia internazionali telegrafici:
oltre la tassa indicata alla voce 4.1, è dovuta la tassa telegrafica.

4.4. Richiesta di autorizzazione bancaria (Mod. VII-*bis*):
tassa di francatura ordinaria, per la richiesta e per la risposta, se non vengono allegati documenti; tassa di raccomandazione o di assicurazione, oltre la francatura ordinaria, se vengono allegati documenti.

4.5. Tassa per l'emissione di vaglia internazionali con la clausola « pagamento in mani proprie » . . . L. 500

4.6. Tassa di rivalidazione e di duplicazione:
(quando la scadenza di validità o lo smarrimento non siano imputabili al servizio postale) . . . . L. 500

4.7. Buoni postali di viaggio:
tassa di emissione comprensiva del costo del libretto:
per ogni taglio da franchi francesi 50 . . . . L. 600
per ogni taglio da franchi francesi 100 . . . . » 900
per ogni taglio da franchi francesi 200 . . . . » 1.500

4.8. Conti correnti:
a) postagiro destinati all'estero d'importo fino a L. 100.000 . . . . L. 200
per ogni 100.000 lire o frazione in più . . . . . » 100
b) revoca dei postagiro internazionali . . . . . » 1.000

LIMITI DI PESO, DI DIMENSIONE E DI VALORE
INDENNITA' DI SMARRIMENTO

Limiti di peso

1. Lettere e stampe . . . . kg 2
(i pieghi contenenti i libri possono raggiungere il peso di kg 5).
Sacchi speciali contenenti stampe dirette allo stesso destinatario e alla stessa destinazione . . . . » 30
2. Cartoline illustrate, biglietti di visita, partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa . . gr 20
3. Pacchetti postali . . . . kg 1
4. Cecogrammi (carte punteggiate ad uso dei ciechi e lettere cecografiche) . . . . » 7
5. Pacchi: il peso massimo dei pacchi postali nel regime internazionale è fissato, di regola, in 20 kg. Tuttavia tale limite è ridotto a 10 kg od anche a 5 kg nei rapporti con alcuni Paesi.

Dimensioni massime

1. Lettere, stampe, cecogrammi, pacchetti e spedizioni miste: lunghezza, larghezza e spessore sommati, 90 cm senza che la dimensione maggiore possa superare 60 cm; se a forma di rotolo, lunghezza e due volte il diametro, 104 cm senza che la dimensione maggiore possa oltrepassare 90 cm.
2. Cartoline dell'industria privata cm 10,7 × cm 15.
3. Cartoline illustrate, biglietti di visita, stampe sotto forma di cartoline da spedirsi allo scoperto (senza busta o fascia, ecc.) e partecipazioni di nascita, morte, matrimonio e simili a stampa: cm 12 × 23,5 (tolleranza + 2 mm).
4. Pacchi: m 1,50 per una qualsiasi delle dimensioni; m 3 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.
Sono considerati ingombranti i pacchi che superino le seguenti dimensioni: m 1,05 per una qualsiasi delle dimensioni; m 2 per la somma della lunghezza e del perimetro più grande preso in un senso che non sia quello della lunghezza.

Dimensioni minime

Le corrispondenze di qualsiasi specie devono presentare per l'indirizzo e per le indicazioni di servizio una superficie non inferiore a cm 9 × cm 14 (tolleranza — 2 mm); se a forma di rotolo, la lunghezza più il doppio diametro non deve essere inferiore a cm 17, purché la dimensione maggiore non sia inferiore a cm 10.

Per i pacchi valgono gli stessi limiti.

Limiti di valore

Assicurazione per le corrispondenze:
uffici principali ed uffici locali di rilevante entità:
diritti speciali di prelievo (DTS) 1633 (pari a fr. oro 5.000)
uffici locali di media e minore entità:
diritti speciali di prelievo (DTS) 900 (pari a fr. oro 2.755)
ricevitorie:
diritti speciali di prelievo (DTS) 100 (pari a fr. oro 306)

Assicurazione per i pacchi: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione ma non possono superare i 1633 DTS (pari a fr. oro 5.000).

Vaglia: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Assegno: i limiti di valore variano a seconda dei Paesi di destinazione.

Indennità di smarrimento

Per le corrispondenze raccom.te DTS 19 (pari a fr. oro 60)
Per i sacchi speciali . . . . . DTS 65 (pari a fr. oro 200)

Per i pacchi:

del peso fino a kg 5 . . . . . DTS 19 (pari a fr. oro 60)
da oltre kg 5 fino a kg 10 . . DTS 29 (pari a fr. oro 90)
da oltre kg 10 fino a kg 15 . . DTS 40 (pari a fr. oro 120)
da oltre kg 15 fino a kg 20 . . DTS 49 (pari a fr. oro 150)

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

TABELLA 2

INVII NORMALIZZATI

1. — DEFINIZIONE

Sono normalizzati gli invii conformi ai requisiti indicati nelle presenti norme.

Gli invii possono essere:
a) in busta senza pannello trasparente;
b) in busta con pannello trasparente;
c) senza busta sotto forma di cartolina;
d) senza busta sotto forma di moduli.

2. — REQUISITI

2.1 Requisiti comuni a tutti gli invii.

2.1.1 Forma rettangolare.

2.1.2 La lunghezza dell'invio non deve essere inferiore all'altezza moltiplicata per 1,4.

2.1.3 Dimensioni:
minima mm 90 × mm 140 (tolleranza — 2 mm);
massima mm 120 × mm 235 (tolleranza + 2 mm).

2.1.4 Peso:
minimo gr 3;
massimo gr 20.

2.1.5 Spessore: massimo mm 5.

2.1.6 *Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve* essere scritto parallelamente al lato maggiore dell'invio.

2.1.7 Posizione dell'affrancatura: l'affrancatura deve essere apposta in alto a destra al di sopra dell'indirizzo.

2.2 Requisito particolare degli invii in busta senza pannello trasparente.

2.2.1 Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere scritto sulla superficie non munita del lembo di chiusura.

2.3 Requisiti particolari degli invii in busta con pannello trasparente.

2.3.1 Posizione del pannello:
il pannello deve essere posto parallelamente al lato maggiore dell'invio sulla superficie non munita del lembo di chiusura in una zona rettangolare ubicata:
ad una distanza minima di mm 40 dal bordo superiore e di mm 15 dai bordi laterali destro e sinistro e dal bordo inferiore.

2.3.2 Nella zona rettangolare sopra definita debbono comparire solo le indicazioni relative all'indirizzo del destinatario.

2.4 Requisito particolare degli invii senza busta sotto forma di cartolina.

2.4.1 Grammatura della carta:
massima: gr 300 al metro quadrato;
minima: gr 190 al metro quadrato.

2.5 Requisiti particolari degli invii senza busta sotto forma di moduli.

2.5.1 Posizione dell'indirizzo: l'indirizzo del destinatario deve essere ubicato nella stessa posizione del pannello trasparente di cui al punto 2.3.1.

2.5.2 Grammatura della carta:
massima: gr 300 al metro quadrato;
minima:
se l'invio non contiene inserti, la grammatura della carta non deve essere inferiore a gr 70 per metro quadrato;
se l'invio contiene inserti, il totale della grammatura dei fogli costituenti le due facciate esterne dell'invio non deve essere inferiore a gr 120 per metro quadrato e la grammatura della carta per ciascuna facciata non deve essere inferiore a gr 53 per metro quadrato.

2.5.3 Tali invii devono essere perfettamente chiusi su tutti i lati con incollatura tale da assicurare una consistente rigidità e non devono presentare fori di trascinamento sui bordi laterali.

3. — INVII CHE, PUR ESSENDO RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI INNANZI, NON SONO CONSIDERATI NORMALIZZATI

3.1 Invii aventi all'esterno fermagli, occhielli, ganci ripiegati o punti metallici.

3.2 Cartoline e schede meccanografiche perforate non imbustate.

3.3 Invii in busta contenenti oggetti, in particolare metallici, che possono cagionare danno agli invii stessi o agli impianti.

3.4 Invii senza busta costituiti da fogli ripiegati i cui bordi non siano tutti completamente incollati.

3.5 Invii in busta a finestra priva di pannello trasparente.

3.6 Invii realizzati con materiali che presentano proprietà differenti da quelle della carta (ad esempio plastica).

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI

(4652)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 luglio 1981.

Determinazione del tasso base per operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta a tassi variabili all'interno, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1977, con il quale sono state determinate le condizioni, le modalità ed i tempi di intervento del Mediocredito centrale sui finanziamenti all'esportazione con pagamento differito effettuati con raccolta sul mercato interno;

Visto il decreto in data 3 marzo 1981, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1981, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 256 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 10 aprile 1981, con il quale il tasso di riferimento per finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi è stato determinato nella misura del 17,45 % e che detto tasso è composto:

a) 15,80 % quale costo della provvista sostenuta dagli istituti di credito;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto del 3 marzo 1981 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità semestrale, del costo della provvista dei fondi, sulla base della comunicazione della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 3 marzo 1981 è pari al 17,50 % per il semestre luglio-dicembre 1981;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista, effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonché con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a 19 mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è pari al 17,50 % per il semestre luglio-dicembre 1981.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento per detto periodo è pari al 19,15 %.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1961

Il Ministro: ANDREATTA

(4654)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 luglio 1981.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Serena confezioni società cooperativa a r.l. », in Pojana Maggiore, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 6 febbraio 1981 nei confronti della società cooperativa « Serena confezioni società cooperativa a r.l. », con sede in Pojana Maggiore (Vicenza) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola, alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa « Serena confezioni società cooperativa a r.l. », con sede in Pojana Maggiore (Vicenza), costituita per rogito notaio Oscher Andriolo in data 30 maggio 1979, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Righetto Paolo Alfredo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 luglio 1981

p. *Il Ministro*: MALVESTIO

(4549)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo di decreto-legge coordinato con la legge di conversione (Finanziamento di interventi straordinari per la conservazione del patrimonio forestale, la difesa del suolo e la promozione industriale nella regione Calabria).

L'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha redatto il testo del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 235 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 26 maggio 1981), inserendo in esso le modifiche apportatevi dalla legge di conversione 24 luglio 1981, n. 389 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1981).

Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui coordinati, in quanto il testo che si pubblica è stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle nuove disposizioni di legge.

Art. 1.

In attesa dell'approvazione del provvedimento legislativo concernente gli interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-91, è autorizzata per lo anno 1981 la spesa di lire 160 miliardi per la concessione alla regione Calabria di un contributo speciale, ai sensi dell'art. 12 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione medesima.

Art. 2.

Gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono attuati sulla base di progetti esecutivi predisposti dalla regione con la collaborazione di consorzi, comunità montane ed altri enti regionali esistenti, che svolgono attività, anche di studio e di ricerca, nei settori oggetto di intervento.

Art. 3.

Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, la regione, i consorzi e gli altri enti regionali possono assumere fino al 31 dicembre 1981, con facoltà di richiesta nominativa e con contratto a tempo determinato di durata non superiore a centouno giorni lavorativi, il personale strettamente occorrente che, nell'anno 1980, abbia prestato almeno cinquantuno giorni lavorativi presso enti o consorzi operanti nello ambito regionale negli stessi settori.

Gli enti di cui al precedente comma non potranno comunque utilizzare un numero di lavoratori a tempo determinato superiore a quello impiegato nel 1980 nei medesimi settori.

Art. 4.

La regione eroga i fondi di cui all'art. 1 del presente decreto agli enti incaricati dell'attuazione degli interventi secondo le modalità previste nella legge di contabilità regionale e previa documentazione delle opere e dei lavori eseguiti, nonché del numero dei lavoratori occupati, in raffronto con quello dell'anno precedente, delle retribuzioni loro corrisposte e delle contribuzioni previdenziali e assistenziali versate.

Art. 5.

Al fondo di dotazione dell'EFIM per il periodo 1981-83 viene autorizzato il conferimento aggiuntivo di lire 50 miliardi per la realizzazione di impianti da insediare nei comuni di Gioia Tauro e San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria, per la produzione industriale di mezzi di difesa.

Tale somma viene conferita al fondo di dotazione dell'EFIM in ragione di lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1981. *Per gli esercizi finanziari 1982 e 1983 si provvede in sede di legge finanziaria.*

Nell'ambito del conferimento al fondo di dotazione per il periodo 1981-83, l'IRI è autorizzato a destinare la somma di lire 70 miliardi per la realizzazione dello impianto di laminazione di Gioia Tauro e la somma di lire 16 miliardi per gli insediamenti industriali della Finmeccanica in Calabria.

Art. 6.

All'onere di lire 170 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando parzialmente la voce « Rifinanziamento degli interventi straordinari nel Mezzogiorno », restando corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 della legge 30 marzo 1981, n. 119.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6-*bis*.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1981, sulle disponibilità del Fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale, costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, da destinare agli interventi nei territori meridionali.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(4694)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 146

Corso dei cambi del 28 luglio 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1216,20	1216,20	1216,30	1216,20	1216,25	1215 —	1216,30	1216,20	1216,20	1216,20
Dollaro canadase	989,80	989,80	990,50	989,80	990,35	998,45	990,30	989,80	989,80	989,80
Marco germanico	497,98	497,98	497,15	497,98	498,10	498 —	498,05	497,98	497,98	498 —
Fiorino olandese	447,73	447,73	447,65	447,73	448 —	448 —	447,70	447,73	447,73	447,75
Franco belga	30,452	30,452	30,42	30,452	30,45	30,50	30,442	30,452	30,452	30,45
Franco francese	209,16	209,16	208,90	209,16	209,20	209 —	209,10	209,16	209,16	209,15
Lira sterlina	2257,75	2257,75	2263 —	2257,75	2260 —	2260 —	2258 —	2257,75	2257,75	2257,75
Lira irlandese	1811 —	1811 —	1813 —	1811 —	1812,25	—	1812 —	1811 —	1811 —	—
Corona danese	158,77	158,77	158,90	158,77	158,75	159,35	158,82	158,77	158,77	158,80
Corona norvegese	198,90	198,90	199 —	198,90	199 —	199,40	199,05	198,90	198,90	198,90
Corona svedese	233,68	233,68	233,75	233,68	233,80	234,42	233,90	233,68	233,68	233,70
Franco svizzero	573,15	573,15	572,75	573,15	573,55	573,95	573,40	573,15	573,15	573,15
Scellino austriaco	70,798	70,798	70,85	70,798	70,85	70,80	70,79	70,798	70,798	70,80
Escudo portoghese	18,50	18,50	18,63	18,50	18,65	18,50	18,75	18,50	18,50	18,50
Peseta spagnola	12,39	12,39	12,40	12,39	12,38	12,70	12,395	12,39	12,39	12,40
Yen giapponese	5,138	5,138	5,13	5,138	5,13	5,20	5,9142	5,138	5,138	5,13

Media dei titoli del 28 luglio 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	40,150
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,650
» 5,50 % » » 1968-83	84,850
» 5,50 % » » 1969-84	81,875
» 6 % » » 1970-85	78,050
» 6 % » » 1971-86	70,825
» 6 % » » 1972-87	71,500
» 9 % » » 1975-90	71,225
» 9 % » » 1976-91	72,875
» 10 % » » 1977-92	80 —
» 12 % (Beni Esteri 1980)	65,950
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	71,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 %	85,350
» » » Ind. 1-10-1979/81	99,250
» » » » 1-12-1979/81	99,100
» » » » 1- 1-1980/82	99,125
» » » » 1- 3-1980/82	98,450
» » » » 1- 5-1979/82	98,025
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 5-1980/82	97,750
» » » » 1- 6-1980/82	97,825
» » » » 1- 7-1979/82	98,500
» » » » 1- 7-1980/82	98,650
» » » » 1- 8-1980/82	98,050
» » » » 1-10-1979/82	97,075
» » » » 1-10-1980/82	97,400
» » » » 1-12-1980/82	98,325
» » » » 1- 1-1980/83	98 —
» » » » 1-10-1980/83	98,925
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	91,100
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	96,950
» » » 12 % 1- 4-1982	95 —
» » » 15 % 1- 1-1983	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	86,225
» » » 12 % 1- 1-1984	85,375
» » » 12 % 1- 4-1984	84,375
» » » 12 % 1-10-1984	83,350
» » Nov. 12 % 1-10-1987	81,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 luglio 1981

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	1216,25
Dollaro canadese	990,05
Marco germanico	498,015
Fiorino olandese	447,715
Franco belga	30,447
Franco francese	209,13
Lira sterlina	2257,875
Lira irlandese	1811,50
Corona danese	158,795
Corona norvegese	198,975
Corona svedese	233,79
Franco svizzero	573,275
Scellino austriaco	70,794
Escudo portoghese	18,625
Peseta spagnola	12,392
Yen giapponese	5,14

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Monti Bragadin Enrica, nata ad Albenga il 19 febbraio 1942. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 40.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 mod. 241 D.P. — Data: 27 febbraio 1980. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Genova. — Intestazione: Monti Bragadin Enrica, nata ad Albenga il 19 febbraio 1942. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(4411)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa edilizia « Villaggio Gloria a r.l. », in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto ministeriale 17 giugno 1981 la società cooperativa edilizia « Villaggio Gloria a r.l. », in Cosenza, costituita per rogito notar dott. Armando Pantano in data 14 giugno 1969, repertorio n. 6581, reg. soc. n. 1685, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Carmine Valentini.

(4629)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre da coprire mediante trasferimento presso la seconda Università degli studi di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la seconda Università degli studi di Roma sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:

1) filosofia del diritto;
2) economia politica;
3) istituzioni di diritto privato;
4) istituzioni di diritto romano;
5) storia del diritto romano;
6) istituzioni di diritto pubblico;
7) diritto penale;
8) procedura penale;
9) diritto civile;
10) diritto commerciale;
11) diritto del lavoro;
12) diritto costituzionale;
13) diritto amministrativo;
14) diritto processuale civile;
15) diritto internazionale;
16) diritto canonico;
17) diritto industriale;
18) diritto fallimentare;
19) diritto ecclesiastico comparato.

Facoltà di ingegneria:

1) disegno;
2) geometria I;
3) analisi matematica II;
4) fisica II;
5) meccanica applicata alle macchine;
6) scienza delle costruzioni.

Facoltà di medicina e chirurgia:

1) farmacologia;
2) virologia;
3) radiologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

1) analisi funzionale;
2) analisi superiore;
3) istituzioni di analisi superiore;
4) algebra;
5) algebra superiore;
6) geometria I;
7) fisica matematica;
8) statistica matematica;
9) calcolo delle probabilità;
10) fisica generale II;
11) esperimentazione fisica I;
12) struttura della materia;
13) istituzioni di fisica teorica;
14) laboratorio di fisica;
15) fisica dello stato solido;
16) fisica nucleare;
17) botanica;
18) biologia molecolare;
19) citologia;
20) fisica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4714)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, in liquidazione coatta amministrativa.

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 7 luglio 1981 l'avv. Abele Ajello, nato a Palermo il 4 gennaio 1944, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « Castrenze di Bella » di Montelepre, di 2ª categoria, in Montelepre (Palermo), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme vigenti, in sostituzione dell'avv. Andrea Ajello, deceduto.

(4396)

Sostituzione di un componente il comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, in liquidazione coatta amministrativa.

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 7 luglio 1981 l'avv. Abele Ajello, nato a Palermo il 4 gennaio 1944, è stato nominato componente del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno « S. Giorgio » di Caccamo, di 2ª categoria, in Caccamo (Palermo), in liquidazione coatta amministrativa, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme vigenti, in sostituzione dell'avv. Andrea Ajello, deceduto.

(4397)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Giusta

Con provvedimento del governatore della Banca d'Italia 15 luglio 1981, il sig. Giovanni Arras, nato a Lanusei (Nuoro) il 3 novembre 1927, è stato nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Santa Giusta (Oristano).

(4510)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Concorsi pubblici compartimentali, per esami, a complessivi sessantanove posti per la nomina alla qualifica di segretario del personale degli uffici, categoria quinta.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, modificata ed integrata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente la elevazione del limite di età per accedere ai pubblici concorsi;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative all'organizzazione dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1979, n. 49, contenente disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101, concernente il nuovo ordinamento del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e relativo trattamento economico;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e dato atto che il presente decreto viene emanato tenendo conto dei benefici previsti dalla legge stessa in favore degli aventi diritto;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196;

Vista la legge del 22 dicembre 1980, n. 873;

Visto il decreto ministeriale del 16 maggio 1980, con il quale, nell'ambito di ciascuna delle categorie professionali previste dalla legge 3 aprile 1979, n. 101, sono state individuate le qualifiche funzionali, definiti i relativi profili professionali e determinati i contingenti organici delle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale dell'11 giugno 1980, n. 52380, con il quale è stata stabilita la corrispondenza tra le qualifiche funzionali individuate in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, e quelle previste dal precedente ordinamento;

Visto il decreto ministeriale dell'11 agosto 1980, n. 4132, con il quale sono state disciplinate le modalità di accesso alle singole qualifiche funzionali del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni integrato dal decreto ministeriale n. 4211 del 5 febbraio 1981;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973, e successive modificazioni, contenenti la specificazione delle materie attribuite alle direzioni compartimentali delle poste e delle telecomunicazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e 31 luglio 1978, n. 571, contenenti norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, e tenuto conto dei posti da conferire nelle modalità di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica;

Fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive leggi a modificazione e integrazione, in particolare l'art. 25-*quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

Riconosciuta la necessità di bandire pubblici concorsi per esami a complessivi sessantanove posti di segretario del personale degli uffici nella categoria 5, allo scopo di coprire il fabbisogno di personale nel relativo contingente presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale dei seguenti compartimenti delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte) . . . n. 4
Liguria . . . » 4
Lombardia . . . » 4
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino) . . . » 4
Veneto . . . » 4
Friuli-Venezia Giulia . . . » 4
Emilia-Romagna . . . » 4
Toscana . . . » 4
Marche-Umbria . . . » 4
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali) . . . » 9
Abruzzo-Molise . . . » 4
Campania . . . » 4
Puglia-Lucania . . . » 4
Calabria . . . » 4
Sicilia . . . » 4
Sardegna . . . » 4

Decreta:

Art. 1.
Bando di concorso

Sono banditi concorsi pubblici compartimentali per esami per la nomina alla qualifica di segretario in prova del personale degli uffici, categoria 5ª, dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, per complessivi sessantanove posti da conferire presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale dei seguenti compartimenti delle poste e delle telecomunicazioni:

Piemonte-Valle d'Aosta (limitatamente agli uffici del Piemonte) . . . n. 4
Liguria . . . » 4
Lombardia . . . » 4
Trentino-Alto Adige (limitatamente agli uffici del Trentino . . . » 4
Veneto . . . » 4
Friuli-Venezia Giulia . . . » 4
Emilia-Romagna . . . » 4
Toscana . . . » 4
Marche-Umbria . . . » 4
Lazio (ivi compresi i posti da destinare agli organi centrali) . . . » 9
Abruzzo-Molise . . . » 4
Campania . . . » 4
Puglia-Lucania . . . » 4
Calabria . . . » 4
Sicilia . . . » 4
Sardegna . . . » 4

Ai sensi dell'art. 7, primo comma, punto 5, lettera *b*), della legge 3 aprile 1979, n. 101, il quaranta per cento dei posti messi a concorso è riservato in favore dei dipendenti delle poste e delle telecomunicazioni della quarta categoria con qualifica di coadiutore coordinatore (corrispondente alla soppressa qualifica di coadiutore superiore della tab. IX), che abbiano compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, almeno quattro anni di anzianità di servizio nella stessa quarta categoria, salvo il disposto di cui all'art. 15 della legge n. 101.

Detta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non siano ricoperti saranno conferiti agli altri candidati idonei.

La partecipazione è limitata per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento, la cui scelta deve essere esplicitamente precisata nella domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 873, di assumere gli idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, ai posti che si renderanno disponibili presso ciascun compartimento, entro tre anni dall'approvazione della graduatoria stessa.

Gli assunti dovranno essere applicati presso gli uffici della direzione compartimentale per la quale concorrono, per almeno un quinquennio di effettivo servizio durante il quale non potranno essere comandati, collocati fuori ruolo, distaccati o comunque applicati presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per il personale della quarta categoria, di cui al secondo comma del precedente art. 1, inquadrato nella stessa quarta categoria in applicazione dell'art. 29 della legge n. 101/79, si prescinde, ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, dal possesso del titolo di studio.

Art. 3.

Requisiti

Per l'ammissione ai concorsi sono richiesti, oltre a quello indicato nel precedente art. 2, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione, ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 e 3 maggio 1957, n. 686);

c) idoneità fisica all'impiego (l'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario);

d) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso);

e) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

f) avere compiuto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, l'età di anni 18 e non aver superato quella di anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Inammissibilità

Non possono partecipare ai concorsi, a norma dell'art. 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Non possono, altresì, partecipare, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, dello stesso testo unico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni.

Non possono, inoltre, partecipare ai concorsi coloro che siano già in servizio nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella qualifica funzionale di segretario (quinta categoria).

Art. 5.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti esterni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti esterni, redatte su carta bollata, in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato *B*, dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentate direttamente alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale si intende concorrere, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di presentazione diretta, l'ufficio accettante, dopo aver apposto sulla domanda, all'atto della presentazione, il bollo a data, rilascerà all'aspirante apposita ricevuta recante il bollo a data e la firma del funzionario ricevente.

Gli aspiranti dovranno essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente decreto e dovranno dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, oltre alla precisa indicazione del concorso:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita ed il preciso domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

c) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

d) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) oppure l'inesistenza di qualsiasi precedente penale;

f) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendano, indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonché le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

m) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

n) se intendano effettuare la prova facoltativa di cui allo art. 10 del presente bando di concorso.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

Dalle domande deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni.

L'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi o ritardi di partecipazione imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito o a forza maggiore.

Non si terrà conto delle domande:

1) prive della sottoscrizione autografa da parte del candidato;

2) spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo;

3) prive della indicazione della sede compartimentale, da scegliere fra quelle indicate al precedente art. 1.

Art. 6.

Presentazione delle domande da parte degli aspiranti interni

Le domande di ammissione ai concorsi da parte degli aspiranti interni, di cui al secondo comma del precedente art. 1, redatte su carta bollata, indirizzate alla direzione compartimentale per la quale si intende concorrere, dovranno essere presentate, entro e non oltre lo stesso termine di cui al precedente art. 5, all'ufficio di applicazione.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) il numero di matricola;

d) l'ufficio di applicazione;

e) di appartenere alla quarta categoria;

f) la qualifica rivestita alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1979, n. 101 (22 aprile 1979) e la data di promozione a detta qualifica;

g) le eventuali note di demerito riportate nell'ultimo quadriennio, ovvero di non aver riportato alcuna nota di demerito;

h) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

i) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere uno degli uffici aventi sede nella circoscrizione prescelta;

l) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la domanda è indirizzata;

m) se intendono effettuare la prova facoltativa di cui allo art. 10 del presente bando di concorso.

Gli uffici, dopo aver apposto sulle domande il bollo a data indicante il giorno di presentazione, le proseguiranno tempestivamente all'organo competente a redigere apposito foglio informativo contenente le notizie di cui alle lettere da *a*) ad *h*) del comma precedente. Detti organi, dopo aver corredato le domande con il suddetto foglio informativo, cureranno che le domande stesse vengano tempestivamente inoltrate alla competente direzione compartimentale.

Si osservano le disposizioni degli ultimi due commi del precedente art. 5.

Art. 7.

Data dei requisiti

I requisiti prescritti per l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Entro la stessa data, come prescritto dal precedente art. 1, comma secondo, deve essere posseduto il requisito dell'anzianità di servizio.

Gli altri requisiti che costituiscono titolo di precedenza o di preferenza nella nomina, saranno presi in considerazione anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine suddetto, purché acquisiti entro il termine di cui al primo comma del seguente art. 12.

Art. 8.

Esclusione dai concorsi

L'ammissione ai concorsi potrà essere negata in ogni momento, per difetto dei requisiti prescritti, con decreto motivato del Ministro.

Art. 9.

Commissioni esaminatrici

La commissione esaminatrice di ciascun concorso, da nominarsi con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente, scelto tra i funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale e da quattro membri, due dei quali professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e due funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica non inferiore a vice dirigente.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni appartenente a categoria non inferiore alla VII.

Alla commissione potrà essere aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore di lingua inglese di istituto d'istruzione secondaria.

Art. 10.

Programma di esame - Votazione

L'esame sarà costituito da una prova scritta, da un colloquio e da una prova facoltativa in lingua inglese, scritta e orale, in base al programma annesso al presente decreto (allegato *A*).

Saranno ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La prova facoltativa di lingua inglese si intenderà superata se il candidato ottenga la votazione di almeno sette decimi nella prova scritta e di almeno sei decimi in quella orale.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio e alla prova facoltativa orale di lingua inglese, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma del voto riportato nella prova scritta, del voto ottenuto nel colloquio e di un decimo della media dei voti ottenuti nella prova facoltativa di lingua inglese.

Art. 11.

Diario degli esami

La prova scritta obbligatoria e quella facoltativa scritta di lingua inglese avranno luogo per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento nei giorni 28 e 29 dicembre 1981 alle ore otto.

In relazione al numero dei candidati potranno essere istituite una o più sedi sussidiarie di esame presso altre località della stessa circoscrizione compartimentale.

Almeno dieci giorni prima di quelli fissati per dette prove scritte, verranno affissi, a cura delle direzioni compartimentali interessate, presso tutti gli uffici postali della Repubblica, appositi manifesti indicanti il preciso indirizzo degli edifici in cui saranno effettuate le prove stesse, in modo che gli aspiranti ai concorsi possano prenderne visione diretta. Detti manifesti sostituiscono, a tutti gli effetti, la comunicazione diretta alla persona.

I candidati dovranno presentarsi senza ulteriore avviso, alle ore 8 dei giorni sopra indicati, presso la sede di esame stabilita per il concorso compartimentale prescelto, per sostenere le prove scritte, nell'intesa che l'ammissione alle prove stesse ha luogo con riserva di accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, dei requisiti prescritti.

I candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, riceveranno comunicazione con l'indicazione dei voti riportati nella prova scritta obbligatoria e in quella facoltativa, se superata.

L'avviso per la presentazione al colloquio, che si terrà per ciascun concorso nel capoluogo del relativo compartimento, sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Gli ammessi al concorso dovranno esibire, all'inizio di ciascuna prova di esame, uno dei seguenti documenti di identità personale non scaduto di validità:

a) carta di identità;

b) tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente da un'amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto;

g) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo) munita della firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco del comune di residenza o da un notaio;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

Titoli preferenziali

I concorrenti che abbiano superato il colloquio debbono inviare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o presentare direttamente alla direzione compartimentale per la quale concorrono, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui abbiano sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli che diano loro diritto, a norma delle vigenti disposizioni, a fruire della preferenza o della precedenza nella nomina, di cui alle seguenti lettere:

a) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi da quella in cui avranno sostenuto il suddetto colloquio.

I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stesso certificato che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) gli ex combattenti e categorie assimilate ed i partigiani combattenti dovranno produrre copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare annotata delle eventuali benemerenze di guerra, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

c) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

d) i reduci dalla prigionia dovranno produrre la copia aggiornata dello stato di servizio o del foglio matricolare, ovvero la prescritta attestazione di prigionia;

e) i reduci civili dalla deportazione o dall'internamento, compresi quelli per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre una attestazione del prefetto della provincia di residenza;

f) i profughi dai territori di confine, dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri, da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, dovranno comprovare il riconoscimento della loro qualifica mediante un'attestazione, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, o dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana; i profughi dall'Egitto, dall'Algeria, dalla Tunisia, da Tangeri e dagli altri paesi africani, anche un'attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare;

g) i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla autorità competente, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

h) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al cui servizio l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, *n.* 83);

i) i mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili ovvero una dichiarazione della commissione provinciale sanitaria per gli invalidi civili, con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

l) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o un attestato dell'I.N.A.I.L., con l'indicazione del grado di riduzione della capacità lavorativa;

m) gli orfani di guerra o equiparati e gli orfani della lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo politico nei territori soggetti a detto Stato, o per azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche, di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'autorità competente.

In tale categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

n) gli orfani dei caduti per servizio o equiparati produrranno una dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore prestava servizio;

o) gli orfani dei caduti sul lavoro o equiparati dovranno produrre un certificato, attestante la loro qualifica, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

p) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nella precedente lettera *g*), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre o un attestato dell'autorità competente rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione ovvero il decreto di concessione della pensione o la dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

q) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria, oppure il modello 69-*ter* rilasciato a nome del genitore o il decreto di concessione della pensione;

r) i figli di mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre sono mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero apposita attestazione, rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro o una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

s) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nelle precedenti lettere *m*), *n*), *o*) ovvero dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, nonchè gli equiparati alle predette categorie, dovranno presentare un certificato, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove non rimaritate dei caduti in guerra e degli altri caduti indicati nella precedente lettera *m*), potranno comprovare tale loro condizione anche mediante l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio potranno comprovare tale loro condizione anche mediante una apposita dichiarazione, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il coniuge caduto prestava servizio.

Le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro potranno comprovare tale loro condizione anche mediante un certificato della competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ovvero una dichiarazione dell'I.N.A.I.L.;

t) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa l'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare rilasciata dall'amministrazione competente;

u) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio non di ruolo nelle amministrazioni dello Stato, compresa la Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre un certificato, rilasciato dall'amministrazione competente, dal quale risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso;

v) i dipendenti pubblici che abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, rilasciato dalle competenti amministrazioni;

z) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme dovranno produrre copia del foglio matricolare.

Gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, i profughi, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove di guerra, per fatto di guerra, per

servizio o del lavoro, che siano disoccupati, potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*) ed *o*), un certificato, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I congiunti dei caduti di cui alle precedenti lettere *m*), *n*), ed *o*) ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *g*), *h*) ed *l*) dovranno — ove occorra — integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti sopra elencati redatti con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

In caso di presentazione diretta, i candidati, al fine di consentire il riscontro dei documenti prodotti, dovranno allegare una distinta, in duplice copia, dei documenti stessi.

L'ufficio accettante, dopo aver apposto su ciascun documento il bollo indicante il giorno di presentazione, restituirà al candidato una delle distinte con il bollo a data a titolo di ricevuta.

Non si terrà conto dei documenti spediti o presentati dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo nè dei documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra.

Art. 13.

Graduatoria di merito - Riserva dei posti - Decretazione dei vincitori

Per ciascun concorso compartimentale la graduatoria generale di merito dei concorrenti idonei verrà formata secondo l'ordine del punteggio complessivo ottenuto dai medesimi (stabilito a norma dell'ultimo comma del precedente art. 10).

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno formate con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti oltre a quelle di cui all'art. 1 del presente decreto.

A parità di voto, saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 — commi quarto e quinto — del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate autonomamente con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

Documentazione di rito

I concorrenti inclusi nella graduatoria dei vincitori, nonchè quelli utilmente collocati nella graduatoria degli idonei, saranno invitati con lettera raccomandata ad inviare (con le stesse modalità previste dal precedente art. 12) alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per la quale hanno concorso, entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento della raccomandata — a pena di decadenza — i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio.

In luogo del predetto diploma i candidati potranno produrre copia di esso, su carta da bollo, autenticata dal notaio o dai pubblici ufficiali di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora l'istituto presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avesse ancora rilasciato il diploma originale, è consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta da bollo, dal quale risulti che esso lo sostituisce a tutti gli effetti, ovvero copia autentica di esso.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero, tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi quali titoli preferenziali;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza o di origine o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente. (Non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato, che questi è di sana e robusta costituzione fisica e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici.

Nel caso l'aspirante abbia una qualsiasi, imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego e al normale e regolare rendimento di lavoro.

Per i mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi civili e per i mutilati ed invalidi del lavoro, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Anche nel suddetto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare su carta da bollo rilasciati dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

IV) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

a) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

b) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5), 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento dell'invito alla presentazione dei documenti stessi.

I candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo e nelle dovute forme legali per garantirne l'autenticità.

Peraltro i concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre i documenti in carta libera, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza o del sindaco.

La mancata o tardiva presentazione anche di un solo documento comporta la decadenza dal diritto alla nomina.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita), riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 15.

Documentazioni di rito ridotte

I concorrenti che appartengano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre, sempre entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data di ricevimento del relativo invito, soltanto i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del precedente art. 14 e la copia integrale dello stato matricolare civile, rilasciata in bollo dall'amministrazione di appartenenza, qualora non l'abbiano già trasmesso quale titolo preferenziale.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti ai Corpi delle guardie di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri, dovranno presentare, nel ripetuto termine di giorni quindici, soltanto i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro appartenenza al Corpo stesso e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

I concorrenti che appartengono al personale civile non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, compresi quelli alle dirette dipendenze dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, dovranno produrre per intero la documentazione di cui al precedente art. 14.

Anche le suddette documentazioni ridotte debbono essere prodotte, a pena di decadenza, nella forma, nei modi e nei termini di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Periodo di prova

I vincitori e gli idonei che, entro il termine perentorio di cui all'art. 14 abbiano documentato di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente bando, saranno nominati in prova, per un periodo non inferiore a sei mesi, con le competenze iniziali spettanti per legge e assegnati presso gli uffici aventi sede nella circoscrizione della direzione compartimentale per la quale hanno concorso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: Di Giesi

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *maggio* 1981
Registro n. 15 *poste, foglio n.* 166

Modificato con decreto ministeriale 4 luglio 1981, n. 4290
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1981
Registro n. 24 *Poste, foglio n.* 283

Allegato A

PROGRAMMA D'ESAME

Prova scritta

Nozioni di diritto pubblico.

Colloquio

(oltre le materie della prova scritta)

a) Nozioni di diritto privato;

b) Nozioni di contabilità di Stato;

c) Nozioni sulla legislazione postale e delle telecomunicazioni e sull'organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Prova facoltativa

Prova di lingua inglese scritta e orale

La prova scritta consisterà nella traduzione di due brani letterari, rispettivamente, dalla lingua italiana nella lingua inglese e dalla lingua inglese nella lingua italiana senza l'ausilio di dizionari. La durata complessiva della prova sarà di due ore.

La prova orale consisterà in una conversazione nella lingua inglese su argomenti di normale generale conoscenza.

N.B. — A tale prova saranno ammessi i candidati che ne avranno fatto espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso.

Allegato B

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Alla direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . (1).

Dati da redigere a macchina o in stampatello

. . . . (2)
(cognome e nome)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)

. . . .
(c.a.p., comune di residenza e provincia)

. . . .
(indicare se coniugato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a . . . posti (3) per la nomina alla qualifica di segretario in prova del personale degli uffici di quinta categoria, da conferire presso gli uffici aventi sede nell'ambito territoriale del compartimento delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . (1).

Fa presente di aver diritto alla elevazione del limite massimo di età perchè. . . . . (4).

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (5);

c) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (6);

d) di essere in possesso del prescritto titolo di studio e precisamente . . conseguito presso . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . (7);

f) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito della direzione compartimentale delle poste e delle telecomunicazioni per . . . . . (1);

g) di non aver prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero di prestare servizio presso l'amministrazione . . . con la qualifica di . . . . presso la quale è stato assunto il . . . . . ovvero di aver prestato servizio presso l'amministrazione . . . . con la qualifica di . . dal . . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego o di lavoro);

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (8) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

i) di non aver presentato domanda di partecipazione allo stesso concorso per compartimenti diversi da quello cui la presente e indirizzata;

l) di voler sostenere la prova facoltativa di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Data, . . .

Firma (9)

. . . .

---

(1) Indicare la direzione compartimentale per la quale si intende concorrere. La partecipazione è limitata, per ciascun aspirante, ai posti relativi ad un solo compartimento.

(2) Le donne coniugate indicheranno prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito.

(3) Indicare il numero dei posti messi a concorso nel compartimento prescelto.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, il 35° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(5) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(6) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(7) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . . .; di non aver prestato servizio militare, perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile o perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

(8) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(9) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata; per i dipendenti statali il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

N.B. — Le generalità dell'aspirante (cognome, nome, comune e provincia di nascita, data di nascita) e la residenza (via, piazza e numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(4552)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a dieci posti, elevati a ventidue, di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 46-47 del 16-23 novembre 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1978, registro n. 104, foglio n. 221, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a dieci posti, elevati a ventidue, di coadiutore in prova, nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici della regione Lombardia, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(4647)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso a quarantatre posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie per le sedi della regione Emilia-Romagna.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 23-24 del 7-14 giugno 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° dicembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1979, registro n. 15, foglio n. 60, con il quale sono stati nominati gli idonei del concorso, per esami, a quarantatre posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per le sedi della regione Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 1° aprile 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1978, registro n. 115, foglio n. 237.

(4578)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti, elevati a undici, di segretario nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo.

Nel Bollettino ufficiale n. 41-42 del 12-19 ottobre 1978 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1978, registro n. 99, foglio n. 124, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti, elevati a undici, di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Marche, Umbria e Abruzzo, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(4589)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Veneto.

Nel Bollettino ufficiale n. 37-38 del 14-21 settembre 1978 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1978, registro n. 91, foglio n. 118, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Veneto, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(4588)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici e periferici della regione Sardegna.

Nel Bollettino ufficiale n. 21-22 del 25 maggio-1° giugno 1978 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 1978, registro n. 21, foglio n. 124, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Sardegna, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(4587)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti, elevati a quarantaquattro, di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lombardia.

Nel Bollettino ufficiale n. 44-45 del 2-9 novembre 1978 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1978, registro n. 103, foglio n. 23, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per esami, a ventidue posti, elevati a quarantaquattro, di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica della regione Lombardia, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(4590)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di segretario nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige.

Nel Bollettino ufficiale n. 31-32 del 3-10 agosto 1978 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1978, registro n. 70, foglio n. 298, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(4585)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del 18-25 gennaio 1979 - parte II - del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 settembre 1978, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1978, registro n. 116, foglio n. 216, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Lazio, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(4586)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 11-12 del 15-22 marzo 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1978, registro n. 120, foglio n. 9, con il quale è stato nominato il vincitore del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso la stazione astronomico-geodetica di Carloforte, indetto con decreto ministeriale 28 settembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 1978, registro n. 30, foglio n. 25.

(4579)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a tredici posti, elevati a venti, di coadiutore nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica, per le sedi degli uffici scolastici periferici delle regioni Calabria, Puglia e Basilicata.

Nel Bollettino ufficiale n. 44-45 del 2-9 novembre 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1978, registro n. 104, foglio n. 219, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a tredici posti, elevato a venti, di coadiutore in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e periferica per le sedi delle regioni Calabria, Puglia e Basilicata, indetto con decreti ministeriali 16 ottobre 1976 e 7 novembre 1977.

(4591)

Avvisi relativi alla pubblicazione della graduatoria degli idonei del concorso a sessanta posti di coadiutore nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e del Friuli-Venezia Giulia.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 21-22 del 24-31 maggio 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 giugno 1978, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1979, registro n. 10, foglio n. 2, con il quale sono stati nominati gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e del Friuli-Venezia Giulia indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 204.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 29-30 del 19-26 luglio 1979, parte II - atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1979, registro n. 16, foglio n. 286, con il quale sono' stati nominati gli idonei del concorso, per titoli ed esami, a sessanta posti di coadiutore in prova nelle segreterie universitarie per le sedi delle regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1975, registro n. 102, foglio n. 204.

(4410)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale.

Nel Bollettino ufficiale n. 52 del 28 dicembre 1978, parte II, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre 1978, registro n. 111, foglio n. 37, relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli statistici dell'amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1976.

(4645)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria degli idonei al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/A vacante nella provincia di Bari

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bari;

Visto il decreto ministeriale in data 9 aprile con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nella provincia di Bari, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Stilo Rocco Orlando	punti	123,610	su 150
2) Maiorano Luciano	»	120,920	»
3) Vitale Giovanni	»	119,819	»
4) Marchese Francesco	»	118,442	»
5) De Negri Errico	»	116,750	»
6) Martino Arcadio	»	113,239	»
7) Sevieri Enzo	»	109,078	»
8) La Placa Cataldo	»	108,944	»
9) Maiorana Giulio	»	108,638	»
10) Avolio Raffaele	»	108,000	»
11) Piizzi Tommaso	»	107,532	»
12) Mazzella Claudio	»	106,813	»
13) Boianelli Fernando	»	106,490	»
14) Compagnucci Carlo F.	»	105,909	»
15) Giglio Francesco	»	105,575	»
16) De Pascale Mario	»	105,518	»
17) Bruschi Vinicio	»	105,395	»
18) Laurenza Giovanni	»	105,336	»
19) Mignone Pasquale	»	104,347	»
20) Di Bennardo Carmelo	»	103,326	»
21) Imboldi Rocco Emilio	»	103,166	»
22) Conte Antonio	»	102,835	»
23) Pasquale Giusto	»	101,680	»
24) Battista Vitantonio	»	101,032	»
25) De Gregoriis Bruno	»	99,853	»
26) Amorese Arturo	»	99,732	»
27) Lazzano Giuseppe	»	90,840	»
28) Di Turi Domenico	»	81,109	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(4367)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trabia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17872 dell'8 ottobre 1979 con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trabia;

Visto il proprio decreto n. 10457 del 19 maggio 1980, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso anzidetto;

Visti i verbali dei lavori della predetta commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità della procedura del concorso;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono approvati e riconosciuti regolari i lavori della commissione giudicatrice del concorso in oggetto che ha dichiarato idonea l'unica concorrente partecipante dott.ssa Faraci Salvatrice con punti 139,00 su 240.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune interessato.

Palermo, addì 30 giugno 1981

Il medico provinciale: SCHILLACI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 11700 di pari data, con il quale la dott.ssa Faraci Salvatrice è stata dichiarata idonea nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trabia;

Considerato che occorre procedere alla nomina del vincitore della sede messa a concorso;

Visti gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La dott.ssa Faraci Salvatrice, nata a Ventimiglia di Sicilia il 29 ottobre 1950, è nominata ufficiale sanitario in prova per un biennio del comune di Trabia.

Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e del comune interessato.

Palermo, addì 30 giugno 1981

Il medico provinciale: SCHILLACI

(4206)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia

Con decreto del medico provinciale 1° luglio 1981, è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di ufficiale sanitario vacanti nei comuni di Canicattì e Favara così composta:

Presidente:

Maialetti dott. Antonio, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Cipolla dott. Felice, dirigente superiore medico del Ministero della sanità;

Vaccaro dott. Vincenzo, funzionario direttivo in servizio presso la prefettura di Agrigento;

Dardanoni prof. Luigi, professore di ruolo d'igiene della Università di Palermo, direttore della cattedra di igiene;

Fradà prof. Giovanni, direttore della seconda clinica medica dell'Università di Palermo;

Fodale dott. Antonino, ufficiale sanitario di Menfi.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Gli esami si svolgeranno a Palermo presso l'Università degli studi.

Il predetto decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

(4399)

REGIONI

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 22 maggio 1981, n. 8.

Benefici a favore delle cooperative agricole formate da giovani o a partecipazione di giovani.

(*Pubblicata nell'ediz. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 30 *maggio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo, la regione Calabria, ad integrazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, concede contributi e garantisce il sostegno tecnico alle cooperative formate da giovani o a prevalente presenza di giovani, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

Sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative formate da giovani iscritti nelle liste speciali di cui all'art. 4 della legge 1° giugno 1977, n. 285 o che associano giovani in numero non inferiore al 40 per cento e non superiore al 70 per cento dei soci complessivi.

Art. 3.

Gli interventi della presente legge vengono concessi alle cooperative di cui al precedente articolo che operino:

a) per la messa a coltura di terre incolte o abbandonate, maltenute o insufficientemente coltivate secondo la definizione di cui all'art. 2 della legge n. 440 del 4 agosto 1978;

b) per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca;

c) per la gestione dei servizi tecnici per l'agricoltura;

d) per l'allevamento del bestiame e per la piscicoltura.

Art. 4.

Le cooperative di cui all'art. 2 presentato alla Regione, insieme con l'atto costitutivo, lo statuto e l'elenco dei soci vistato dal tribunale, un progetto di sviluppo dell'area da mettere a coltura e/o dell'attività zootecnica e/o dell'attività di trasformazione e/o di servizio che si intende esercitare.

Tale progetto deve indicare gli obiettivi dell'attività che si intende svolgere, i cicli produttivi programmatori, gli investimenti necessari, la produzione prevista e i ricavi preventivati, il numero dei soci che saranno impegnati e che non deve in ogni caso essere eccedente rispetto alle esigenze di realizzazione del progetto, nonché i tempi massimi di attuazione e le scadenze delle varie fasi.

Deve altresì indicare — ove necessario — i terreni che si intendono utilizzare con la specificazione del titolo di godimento di ciascuno di essi e la documentata possibilità di acquisizione da parte della cooperativa.

Per le cooperative che intendono utilizzare terreni acquisiti dall'E.S.A.C. o dalle comunità montane o di proprietà dei comuni in base a leggi nazionali e regionali, il progetto deve essere accompagnato da una dichiarazione di disponibilità delle terre, rilasciato dagli enti interessati secondo le modalità del successivo art. 12.

Il progetto di sviluppo dovrà essere redatto secondo le modalità previste dall'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, tenendo conto dei criteri adottati dal comitato consultivo istituito ai sensi dell'art. 26, lettera *c*) della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 5.

La Regione, ai fini dell'approvazione dei progetti di cui al precedente articolo, si avvale della commissione di cui alla delibera del consiglio regionale del 30 luglio 1977, n. 362, integrata da tre rappresentanti della consulta regionale per i problemi della gioventù.

L'istruttoria dei progetti avviene secondo le procedure e le modalità previste nelle leggi cui fanno capo i finanziamenti dei progetti medesimi e in ogni caso quello indicato nella delibera richiamata al primo comma del presente articolo.

Il parere della commissione consultiva deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto.

Sulla base di tale parere la giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di cui al precedente articolo esamina i singoli progetti in via tecnica e finanziaria e si pronuncia con provvedimento.

Art. 6.

Alle cooperative di cui al precedente art. 2 per le iniziative previste alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 3, per ogni ettaro di terra messa a coltura secondo le indicazioni dei piani di trasformazione, in aggiunta ai finanziamenti assentiti per tali piani su leggi nazionali e regionali, sono concessi i seguenti contributi per la durata di tre anni:

per le cooperative operanti in zone agrarie di pianura, lire 50 mila per Ha;

per le cooperative operanti in zone agrarie di collina, lire 80 mila ad Ha;

per le cooperativie operanti in zone di montagna lire 100 mila per Ha.

Tali contributi possono essere sospesi con provvedimento motivato del presidente della giunta regionale quando non sono rispettati i tempi di coltivazione e i contenuti del piano.

Art. 7.

Le diverse categorie di opere e gli intereventi previsti dai progetti di cui al precedente art. 4 sono finanziabili con i fondi delle seguenti leggi regionali;

17 settembre 1974, n. 16, e successive modificazioni;
3 giugno 1975, n. 23;
3 giugno 1975, n. 25;
3 giugno 1975, n. 26;
20 giungo 1977, n. 21.

Le provvidenze previste dalle citate leggi sono concesse nella misura masima consentita ed entro i limiti del 100 per cento della spesa di progetto ammessa, sono cumulabili il contributo in conto capitale e quello in conto interesse sui mutui a tasso agevolato.

Per l'esame, l'approvazione ed il finanziamento dei progetti di sviluppo di cui al precedente art. 4 non si applicano le procedure indicate nelle leggi regionali richiamate al primo comma del presente articolo ma, se più favorevoli, quelle fissate dalla presente legge.

I progetti possono altresì essere finanziati con i fondi di cui all'art. 19 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche, nonché quelli di cui alla legge 9 maggio 1975, n. 153

In tale ultimo caso, per l'esame e l'approvazione dei progetti si fa riferimento alle procedure previste dalle leggi cui fanno capo i finanziamenti.

Art. 8.

Alle cooperative di cui al precedente art. 2 per le iniziative indicate alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3, sono concessi, per la durata di tre anni e nella misura massima, i contributi previsti all'art. 5 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni.

Art. 9.

A tutte le cooperative di cui al precedente art. 2 per la durata di tre anni è concesso il contributo previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 23, e successive integrazioni e modificazioni, maggiorandolo del 50 per cento.

Art. 10.

Alle cooperative che hanno le finalità previste alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 3 della presente legge e che si prefiggono di:

1) gestire gli impianti di trasformazione dell'ente di sviluppo con particolare riguardo agli impianti per la trasformazione dei prodotti tipici del Mediterraneo,

2) intraprendere iniziative di orticoltura integrata nelle aree irrigue particolarmente vocate;

3) intraprendere attività produttive nel campo dell'acquacoltura e della conservazione dei prodotti ittici;

4) gestire il servizio di lotta antiparassitaria, avvalendosi di tutti i provvedimenti che la Regione ha assunto e assumerà a tale fine.

Sono concessi, rispettivamente:

a) per le finalità di cui al punto 1): un contributo di lire 100 mila al mese per tre anni per ogni tecnico agricolò assunto, e per un massimo di due tecnici, di cui uno per lo svolgimento di mansioni direttive a livello tecnico e amministrativo; prestiti quinquennali a tasso agevolato per il capitale di esercizio, garantiti da fidejussione;

b) per gli scopi di cui al punto 2): contributo in conto capitale del 50 per cento della spesa ammessa e mutuo quindicennale per il restante 50 per cento, a tasso agevolato; un contributo di lire 100 mila al mese e per tre anni per ogni tecnico agricolo assunto, e per un massimo di due tecnici, di cui uno per lo svolgimento di mansioni direttive a livello tecnico e amministrativo, nonché prestiti quinquennali a tasso agevolato per il capitale di esercizio garantito da fidejussione;

5) per gli scopi di cui al punto 3: contributo in conto capitale del 70 per cento per l'acquisto dell'attrezzatura che dovesse essere necessaria in aggiunta a quella prevista da altro titolo.

Tutte le attività previste nei commi precedenti devono essere esposti in programmi pluriennali di attività, da sottoporre all'approvazione con le medesime modalità di cui al precedente art. 9.

I contributi previsti dal presente articolo possono essere sospesi con provvedimento motivato del presidente della giunta regionale quando si riscontrano inadampienze del programma di attività presentato dalle cooperative.

Art. 11.

Alle cooperative che perseguono le finalità di cui al punto 1) del precedente art. 10 gli impianti vengono assegnati anche in deroga all'art. 7 della legge regionale n. 28 del 14 dicembre 1978 ed in via preferenziale.

Le richieste delle cooperative, accompagnate dal piano di utilizzazione degli impianti, devono essere esaminate da parte dell'E.S.A.C. entro trenta giorni dalla data di presentazione.

La gestione è affidata per un periodo non inferiore a nove anni ed è rinnovabile.

Art. 12.

Le cooperative interessate a svolgere le attività di cui all'art. 3, lettere c) e d), devono presentare alla regione una domanda corredata dall'atto costitutivo, dallo statuto e dall'elenco dei soci vistato dal tribunale.

La domanda dovrà, inoltre, essere corredata dalla indicazione di tutte le attività previste nel quinquennio e da un piano dettagliato per i primi due anni.

Art. 13.

Presso ciascuno dei tre ispettorati provinciali dell'agricoltura è istituito un apposito ufficio per l'assistenza alle cooperative di cui all'art. 2 della presente legge.

La struttura ed il contingente assegnato al suddetto servizio sono definite con delibera della giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, tenuto conto dei compiti e delle funzioni attribuite.

L'ufficio tra l'altro deve:

fornire alle cooperative l'assistenza tecnica necessaria per l'impostazione dei progetti di utilizzazione dei terreni;

assistere le cooperative nella formulazione delle richieste per l'ottenimento dei benefici delle leggi statali e regionali, di crediti e fidejussione;

assistere le cooperative ai fini dell'acquisizione di terreni incolti appartenenti a enti o privati;

eseguire, anche a richiesta, sopralluoghi e rilevazioni necessarie per la migliore impostazione dei progetti;

fornire, se richiesta, assistenza nella fase di impostazione dell'organizzazione tecnica, amministrativa, e contabile delle cooperative.

Art. 14.

Per facilitare il raggiungimento da parte delle cooperative di giovani delle finalità di cui all'art. 3, lettera a), la Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede, d'intesa con i comuni e le comunità montane, al censimento di tutte le terre incolte o abbandonate secondo le definizioni di cui all'art. 2 della legge n. 440 del 4 agosto 1978.

Il censimento deve essere registrato su schede apposite contenenti tra l'altro i seguenti elementi:

superficie del terreno;
qualità e classe di appartenenza del terreno censito;
attuale tipo di conduzione;
consistenza colturale;
strutture e infrastrutture del fondo.

Art. 15.

Le risultanze del censimento di cui al precedente art. 14 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Entro trenta giorni dalla data di tale pubblicazione, la Regione notifica ai proprietari e agli aventi diritto l'avvenuta classificazione delle terre censite.

I proprietari e gli aventi diritto, entro i trenta giorni successivi alla data di ricevimento della notifica, possono dichiarare il proprio impegno a rimettere a coltura i terreni censiti come incolti o abbandonati. Nella dichiarazione deve essere indicato il tipo di coltura che si intende praticare.

La dichiarazione deve essere seguita, entro trenta giorni dalla notifica, per raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Regione, dell'avvenuto inizio delle operazioni di rimessa a coltura dei terreni.

Art. 16.

Nel caso di terreni di proprietà o in godimento di emigrati, il termine fissato per il ricorso è esteso a centoventi giorni.

Entro tale termine l'emigrato, che decida il proprio rientro o abbia intenzione di riprendere la coltivazione del fondo, comunicherà la sua decisione al comune o ai comuni interessati e alla commissione di cui al precedente articolo che è tenuta a sospendere ogni provvedimento e, quindi, ad accertare che l'interessato abbia effettivamente ripreso la conduzione del fondo, nei due anni successivi alla data della sua dichiarazione.

Art. 17.

Le cooperative di cui alla presente legge che intendono ottenere l'assegnazione di terre incolte appartenenti a privati incluse negli elenchi comunali, devono osservare le procedure di cui alla legge 4 agosto 1978, n. 440.

Le richieste di dette cooperative corredate dei piani di sviluppo sono istruite con precedenza assoluta e comunque entro e non oltre sessanta giorni.

Il decreto di concessione è emesso dal presidente della giunta regionale entro i trenta giorni successivi.

Con lo stesso decreto viene approvato il progetto di utilizzazione delle terre da parte delle cooperative e disposta l'assegnazione dei contributi richiesti, se questi gravano su leggi regionali che non prevedono la programmazione degli interventi, o l'inclusione con precedenza nei programmi di settore.

Art. 18.

Per il conseguimento delle finalità della presente legge e per assicurare un adeguato sostegno alle cooperative di cui al precedente art. 1, è istituito un «Fondo speciale per l'acquisizione in affitto o in proprietà di terre incolte» da parte dell'E.S.A.C. e delle comunità montane.

L'E.S.A.C. e le comunità montane cedono alle cooperative per la realizzazione di progetti tecnicamente ed economicamente validi, oltre che le terre acquisite con i fondi di cui al precedente comma, anche quelle incolte e disponibili od acquisite per esproprio, acquisito o con rapporto di fitto in base a leggi statali.

Art. 19.

Per ottenere l'assegnazione dei terreni da parte dell'E.S.A.C. e delle comunità montane, le cooperative devono presentare ai suddetti enti domanda con allegato il progetto.

L'E.S.A.C. e le comunità montane, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, istruiscono la pratica completandola d'ufficio, con la documentazione necessaria e la trasmettono alla commissione di cui all'art. 5.

Le comunità montane esprimono anche il parere sul progetto previsto dalla delibera del consiglio regionale del 30 luglio 1977, n. 362.

L'E.S.A.C. è tenuta — a richiesta delle cooperative interessate — a predisporre il progetto di cui all'art. 4 della presente legge entro un mese dalla istanza relativa e a presentare tutta l'assistenza tecnica e giuridica necessaria ad ottenere l'acquisizione di terreni incolti e per la realizzazione del progetti.

Art. 20.

L'acquisto dei terreni effettuato dall'E.S.A.C. e dalle comunità montane con i fondi della presente legge avrà luogo solo quando vi sia la richiesta di assegnazione in proprietà da parte della cooperativa di giovani e dovrà essere disposto con le procedure e le modalità della legge 26 maggio 1965, n. 590.

La vendita da parte dell'E.S.A.C. e delle comunità montane alla cooperativa è disposta, dopo l'approvazione del progetto da parte della giunta regionale, anche con la rateizzazione del prezzo fino a trenta anni secondo le norme della citata legge n. 590.

In caso di richiesta di affitto da parte delle cooperative, l'E.S.A.C. e le comunità montane stipulano il contratto di affitto con la ditta proprietaria, nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11. Cederanno poi allo stesso titolo il terreno per l'utilizzazione alla cooperativa interessata, sempre nel rispetto delle norme di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 11 e dopo l'approvazione del progetto da parte della giunta regionale.

Ricorrendone le condizioni, i terreni già in affitto possono essere acquistati o ceduti ai sensi del precedente primo comma.

Il ricavo delle vendite e degli affitti dei terreni concessi dall'E.S.A.C. e dalle comunità montane è accreditato dai suddetti enti alla tesoreria regionale, in apposito conto, a fine di ogni esercizio finanziario.

Nel caso di terreni acquistati o presi in affitto direttamente da cooperative di giovani, a richiesta delle stesse, l'E.S.A.C. e le comunità montane limitatamente per le terre da questi enti acquisite in affitto, assicurano rispettivamente un mutuo poliennale fino a trenta anni secondo le norme della legge 26 maggio 1965, n. 590, nei limiti di ammissibilità e con le procedure e le condizioni della stessa legge, ovvero un concorso del canone di affitto per i primi tre anni fino al 50 per cento di quello determinato nel contratto.

Art. 21.

La gestione dei terreni e degli impianti da parte delle cooperative è da considerare gestione agricola pure agli effetti dell'accesso al credito agrario agevolato di conduzione e di miglioramento.

Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia fidejussoria anche integrale dell'E.S.A.C. con esclusione di quella F.I.G. (Fondo interbancario di garanzia).

Le cooperative di cui alla presente legge hanno priorità nell'accesso al credito di conduzione e di miglioramento.

Art. 22.

Per gli interventi previsti dagli articoli 6, 10, 18 e 21 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1981 la spesa complessiva di lire 1.000 milioni.

La predetta spesa complessiva di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'esercizio finanziario 1981, è così destinata:

per gli interventi di cui all'art. 6 lire 300 milioni;

per gli interventi di cui all'art. 10, lettera *a*), lire 80 milioni; lettera *b*) lire 120 milioni; lettera *c*) lire 50 milioni;

per gli interventi di cui all'art. 18 lire 400 milioni;

per gli interventi di cui all'art. 21 lire 50 milioni.

Art. 23.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 1.000.000.000 si provvede con i fondi provenienti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, definendone la compatibilità finanziaria nell'esercizio 1981 con la legge di approvazione del bilancio regionale e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, addì 22 maggio 1981

DOMINIJANNI

(4263)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100812090)